

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-05 - Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentare

Oggetto: D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272 e s.m.i. Rilascio delle autorizzazioni di nuovo

impianto viticolo. Campagna vitivinicola 2021-2022.

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.

1110/9 del 29 marzo 2021 con il quale il dott. Agostino Curreli è stato nominato Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-

pastorale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.

165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e,

in particolare, gli articoli da 61 a 72;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017,

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda tra l'altro il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e lo

schedario viticolo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre

2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per

quanto riguarda tra l'altro il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente la Disciplina organica della

coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;



ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

RILEVATO CHE

la succitata legge stabilisce all'articolo 69 il sistema sanzionatorio per violazioni in

materia di potenziale vitivinicolo;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 15 dicembre

2015, n. 12272 relativo alle "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti

agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30 gennaio

2017, n. 527 relativo a "Integrazione e modifica del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272 recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 concernente l'organizzazione comune dei mercati

dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13 febbraio

2018, n. 935 relativo alla "Modifica del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n.

12272 recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308 /2013 concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema

di autorizzazioni per gli impianti viticoli" che modifica ed integra il Capo II del decreto

ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272 "Autorizzazione per i nuovi impianti";

VISTO il decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot.

n 194265 del 2 maggio 2022, relativo alle "Disposizioni nazionali relative l' organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine al rilascio di autorizzazioni

per nuovi impianti viticoli-annualità 2022";

VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura n. 212/DECA/09 del 01.02.2022 concernente

l'atto di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni di nuovo impianto viticolo per l'

annualità 2022 e successive;

VISTA la Circolare AGEA n. 9066 del 10 febbraio 2021 concernente Vitivinicolo -

Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la comunicazione, acquisita con PEC - Prot. n. 14677 del 18/07/2022, con la quale il

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sulla base dell'esito istruttorio,



ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

invia alla regione Sardegna l'elenco regionale dei soggetti ai quali concedere le autorizzazioni di nuovo impianto viticolo;

DATO ATTO

che, in ottemperanza alla Circolare AGEA Coordinamento, il numero e la data della presente Determinazione verranno caricati sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e che tale data corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

EVIDENZIATO

che, ai sensi dell'articolo 9 del DM 12272/2015 e s.m.i. la presente determinazione sarà pubblicata sul BURAS e che tale pubblicazione assume valore di comunicazione alle aziende assegnatarie

RICORDATO

che i beneficiari, ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272, possono avvalersi della possibilità di rinunciare all'autorizzazione concessa senza incorrere in sanzioni, in quanto sono autorizzate superfici inferiori al 50% della superficie richiesta;

DATO ATTO

che le autorizzazioni in questione avranno validità per 3 anni dalla data di rilascio come previsto dall'articolo 62, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1308/2013;

RICORDATO

che le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, come indicato dall'articolo 6, del decreto MIPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i.;

RICORDATO

che, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto ministeriale n. 12272/2015 e s.m.i., il vigneto impiantato a seguito di rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatto salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L' estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

EVIDENZIATO

che devono essere fornite le relative prescrizioni tecniche ai beneficiari ai quali sono assegnate le autorizzazioni di nuovo impianto viticolo;

DETERMINA

ART.1

E' approvato l'elenco dei soggetti ai quali è rilasciata la relativa autorizzazione per il nuovo impianto di viti per uva da vino, per la superficie riportata nel predetto elenco. Sono approvate le prescrizioni tecniche che devono essere rispettate dai beneficiari

ART.2



ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

delle autorizzazioni di nuovo impianto.

ART.3

Ai beneficiari, ai quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, è data la possibilità di rinunciare entro 30 giorni dalla data della presente determinazione, che costituisce termine di rilascio delle autorizzazioni, utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul SIAN da AGEA.

ART.4

La superficie non assegnata nel 2022 a seguito delle rinunce è riportata per l'assegnazione all'annualità successiva.

ART.5

Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio a partire dalla data della presente determinazione dell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 1.

ART.6

I beneficiari sono tenuti, entro 60 gg dall'avvenuto impianto, a dare la relativa comunicazione al Servizio competente per Territorio dell'Agenzia ARGEA per le opportune verifiche.

ART.7

Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come indicato dall'articolo 6, del decreto MIPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i.;

ART.8

Ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 69, comma 3 e comma 4 il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l' autorizzazione;



ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015 sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

La presente determinazione è trasmessa all'Assessore ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.

La pubblicazione della presente determinazione sul BURAS costituisce notifica per i soggetti beneficiari.

СМ

Il Direttore del Servizio

Agostino Curreli

ART.9

ART.10

ART.11